

un anno + 3
di aspettativa.
per famiglie
riferite al trapianto

Quinto Rubrica

Mod. 30

1

Roma 13 MAG. 1997 10

3

Alla Ragioneria Provinciale
dello Stato di

2

BOLOGNA

Risposta a nota del 24.1.97 n. 336

dell'aspettativa.

dell'art. 70 del T.U. 10.1.57, n. 3.
di famiglia e proroga eccezionale

Fare copia per
il Rep. 4° e da segret.

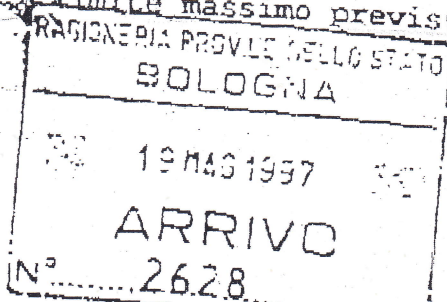
Con la nota che si riscontra codesta Ragioneria Provinciale ha posto i seguenti quesiti:

1) se possa essere condiviso il parere espresso dall'A.R.A.N. con nota n. 2350 del 26.6.95, nel senso che la disapplicazione dell'art. 70 del T.U. n. 3/57 sia da riferire solo alle disposizioni riguardanti l'aspettativa per malattia, istituto non più contemplato nel C.C.N.L. - comparto Ministeri, mentre sia ancora operante per il computo di più aspettative per motivi di famiglia;

2) se sia ancora applicabile l'ultimo comma del sopracitato art. 70 che prevede la possibilità, per motivi di particolare gravità, di un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Al riguardo lo scrivente formula le seguenti osservazioni:

1) tenuto conto che il C.C.N.L. non ha abrogato l'art. 69 del D.P.R. n. 3/57, concernente l'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia, si ritiene ancora in vigore anche l'art. 70 nella parte in cui stabilisce le modalità per la determinazione del limite massimo previsto dal suddetto art. 69



con il quale forma un unico sistema ordinamentale ai fini della disciplina della materia in questione.

Pertanto si concorda con quanto espresso dall'A.R.A.N. con la sopracitata nota n. 2350.

2) Per le ragioni suesposte, ovvero disapplicazione soltanto parziale dell'art. 70, si esprime l'avviso che il periodo aggiuntivo di sei mesi possa essere concesso nel solo caso di aspettativa per motivi di famiglia mentre per le assenze per malattia occorre fare riferimento ai termini di cui all'art. 21 del C.C.N.L.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Monodis